

## ALLEGATO A

Il quantitativo di acqua soggetto a tariffa per scarico di acque reflue industriali è soggetto a denuncia annuale del titolare dello scarico al Gestore S.A.L. srl da formalizzarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno su modello pubblicato da SAL ( link : <http://www.acqualodigiana.it/documenti/denuncia%20scarichi%20industriali%20-%20modello%20SAL.pdf> ).

In caso di mancata denuncia si assume come quantitativo soggetto a tariffa un consumo pari al 95% dell'acqua complessivamente fornita , prelevata o comunque accumulata . Se i prelievi avvengono mediante pubblico acquedotto , la misura dei volumi approvvigionati avverrà tramite lettura ( o autolettura) del misuratore con periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell' anno soggetto a denuncia.

In caso, invece, di approvvigionamento autonomo , i prelievi saranno determinati sulla base di quanto comunicato alla Provincia di Lodi in sede di denuncia di cui all'art. 33 del R.R. 2/2006 .

Ai fini della determinazione della tariffa fognatura e depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura si evidenzia ulteriormente che :

- a) In assenza di uno strumento di misura sullo scarico , il volume viene determinato pari al 95% dell'acqua complessivamente fornita, prelevata o comunque accumulata oppure pari al 95% del valore dichiarato in sede di autodenuncia dei volumi prelevati in caso di approvvigionamento da pozzo .
- b) Vengono assoggettate a diversa tariffazione le acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali versate in pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sullo scarico ( approvati e suggellati da SAL) . In assenza di tali strumenti di misurazione, viene applicata sull'intero volume la tariffa industriale.
- c) Analogamente, vengono assoggettate a tariffazione separata le acque provenienti da due o più scarichi industriali appartenenti a classi differenti ( es. uno scarico di classe 1 e uno scarico di acque di prima pioggia, classe 5) versate in pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sullo scarico ( approvati e suggellati da SAL). In assenza di tali strumenti di misurazione, viene applicata sull'intero volume la tariffa industriale della classe che, tra quelle presenti determina la tariffa più elevata.

In caso di fornitura acqua potabile con allacciamento destinato all'utilizzo industriale , il volume di scarico viene determinato pari al 95 % dell'acqua misurata dal contatore SAL posto sulla presa.

In caso fornitura acqua potabile, prelevata o comunque accumulata per uso industriale non avviata (o avviata parzialmente) allo scarico in fognatura (es. produzione alimenti , bevande , detersivi liquidi, vapore, destinata a smaltimento come rifiuto , ecc.) i volumi scaricati in fognatura sono determinati esclusivamente mediante appositi strumenti di misurazione installati sullo scarico ( approvati e suggellati da SAL) . In assenza di tali

strumenti di misurazione, viene applicata sul volume dell'acqua complessivamente fornita, prelevata o comunque accumulata la tariffa industriale, come indicato alla precedente lettera a).

Il volume dell'acqua di Prima Pioggia (Art.113 D.Lgs 152/06 , Art. 3 R.R. 4/06) e di seconda pioggia (Art. 3 c.3 R.R. 4/06) se prescritto dall'AATO, avviata alla fognatura come refluo di tipo industriale viene determinato mediante :

- Apposito strumento di misurazione sullo scarico ( approvato e suggellato da SAL)
- In assenza di strumento di misurazione si deve fare riferimento a quanto prescritto dalla D.D. AATO n. 75 del 22.06.2011 avente per oggetto : Autorizzazioni allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia . Approvazione delle indicazioni in merito alla determinazione dei volumi soggetti a tariffazione in assenza di strumento di misura.

Nell'ottica di rispettare gli indirizzi del Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche la tariffa calcolata con la formula di riferimento DPR 24.05.1977 e con i parametri sopra indicati non potrà comunque essere inferiore a quella per il servizio di fognatura e depurazione delle utenze domestiche.

Al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata é determinato in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, compresa l'acqua prelevata dagli acquedotti pubblici per l'innaffiamento di orti e giardini.

Tale disposizione corrisponde a quanto già fissato dall'art. 14 della legge statale n. 36/1994 (Legge Galli) , e oggi dall' Art. 155 del D.Lgs. n. 152/2006.

Lo stesso art. 93 comma 2 del Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933, afferma che, sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia“.